

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'UNIVERSITÀ DI GENOVA (di seguito anche denominata UniGe) codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2022

E

CONFINDUSTRIA GENOVA (di seguito anche denominata Confindustria) codice fiscale e partita iva 80030250106 con sede legale in Genova, Via San Vincenzo 2, pec: pec@pec.confindustria.ge.it, rappresentata dal Presidente Umberto Riso, nato a Genova il 17.12.1947, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Presidenza del 15.11.2022
qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

a) Confindustria nasce nel 1901 come Consorzio Industriale Ligure e ricostituita come Associazione degli Industriali della Provincia di Genova nel 1945, alla fine della guerra. Il valore a cui si ispira l'Associazione è che la libera impresa e il libero esercizio dell'attività economica, in un contesto di economia di mercato, siano fattori di sviluppo e di progresso per l'intera società.

b) Aderiscono all'Associazione le imprese con sede legale o unità operativa nella città metropolitana di Genova, che svolgono attività di produzione di beni o servizi; possono aderire anche realtà imprenditoriali e associazioni che presentano elementi di complementarietà con le aziende rappresentate.

c) Confindustria Genova riunisce oltre 950 aziende, per oltre 51 mila dipendenti, che operano nei più diversi settori di attività. Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza nazionale come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

d) Confindustria Genova e l'Università di Genova, collaborano anche attraverso la stipula di Accordi Quadro, dal 26 gennaio 2005 e dall'ultimo Accordo siglato nel 2013, portando avanti negli anni vari Progetti Comuni come la costituzione dell'ISICT, del CIELI, del SIIT, del Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, dei Distretti e Poli Tecnologici Regionali, del Digital Innovation Hub Liguria.

e) Confindustria Genova ha tra le sue finalità la stipula di accordi di collaborazione con gli Istituti Scolastici, gli ITS e l'Università al fine di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo, favorire l'orientamento alla formazione scientifica e professionale, promuovere la ricerca tecnico-scientifica e l'innovazione di prodotto e/o di processo.

f) L'Università di Genova, ai sensi degli art. 1 e 2 dello Statuto di Ateneo, è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi costituzionali, svolge la propria attività nel rispetto dell'autonomia

scientifico e didattico dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno; la sua organizzazione e funzionamento sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai propri regolamenti interni.

g) L'Università di Genova, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del Regolamento generale di Ateneo, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, e concludere a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato, nonché con enti e soggetti pubblici e privati.

h) L'Università di Genova ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca e formazione.

i) L'Università di Genova propone nei suoi percorsi principali di orientamento in entrata, in itinere e orientamento al lavoro e Placement attività di: orientamento alle professioni, webinar di orientamento al lavoro, tirocinio curricolare, tirocinio extra-curricolare, Career Day.

j) L'Università di Genova sviluppa un programma di dottorato ampio ed articolato, regolato mediante il Regolamento di Ateneo per il Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.829 del 03.03.2021, il cui obiettivo primario è formare soggetti capaci di svolgere attività di ricerca, formazione e progettazione di alta qualificazione che mirano a sviluppare profondità culturale, capacità di analisi, rigore scientifico e competenze necessarie per consentire l'inserimento dei futuri ricercatori nel sistema produttivo e sanitario, nelle strutture accademiche, nelle strutture e negli enti di ricerca a livello nazionale ed internazio-

nale, nelle istituzioni culturali di alto profilo come musei, biblioteche, archivi e centri studi, nell'editoria, nel giornalismo culturale, nella Pubblica amministrazione nonché per consentire lo sviluppo della libera professione e dell'attività imprenditoriale.

k) L'Università di Genova attiva corsi di dottorato in collaborazione con le imprese e dottorati industriali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. UniGe e Confindustria Genova intendono proseguire con la pluriennale collaborazione al fine di renderla sempre più strutturata e coordinata nelle diverse componenti.

2. Con la presente convenzione quadro le Parti intendono collaborare per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo genovese da realizzare mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni:

- a) promozione congiunta dell'orientamento alla formazione universitaria;
- b) partecipazione congiunta a progetti/bandi comunitari, nazionali o regionali;
- c) organizzazione congiunta di master e corsi di formazione;
- d) promozione ed attivazione di dottorati di ricerca a connotazione

industriale;

e) attivazione di borse di studio, stage e tirocini;

f) sviluppo congiunto di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo tecnico – scientifico, trasferimento tecnologico;

g) sviluppo di progetti legati al collocamento (“placing”) post laurea, post-master e post dottorato.

h) progettazione e attuazione di progetti di analisi e ricerca di mercato, progetti socio-economici, o comunque d'interesse per il sistema produttivo e accademico genovese.

3. La disciplina degli eventuali aspetti di dettaglio per l'attuazione delle finalità e delle attività indicate dalla presente convenzione, sarà definita in specifici accordi attuativi di cui all'art. 4.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle attività, di cui all'art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dal Rettore di UniGe, dal Presidente di Confindustria Genova e da n. 8 componenti designati dalle Parti (4 da UniGe e 4 da Confindustria Genova), al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Art. 4 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra UniGe e Confindustria Genova, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati, della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 5 - Oneri Economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti. concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti. di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Confindustria Genova coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 9 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro artico-

lazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Confindustria Genova, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Confindustria Genova garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art.4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

Art. 13 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.14 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 11 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a Confindustria Genova il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore pro tempore

(Prof. Federico Delfino)

Per Confindustria Genova

Il Presidente

(Ing. Umberto Risso)